

Indice

1.	FINALITÀ	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI.....	2
3.1	PREMESSA	2
3.2	VISITA PRELIMINARE	2
3.3	VALUTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	3
4.	RESPONSABILITÀ NEL RAPPORTO DI FORNITURA	3
4.1	RESPONSABILITÀ FORNITORE	3
4.2	MODIFICHE	3
4.3	DEROGHE E CONCESSIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE.....	4
4.4	ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ Kupral	4
4.5	ACCESSIBILITÀ PER Kupral	4
4.6	REQUISITI AMBIENTALI	4
5.	REQUISITI SPECIFICI DELLA FORNITURA.....	5
5.1	AUTORIZZAZIONE PER L'AVVIO DELLA FORNITURA.....	5
5.2	CAMPIONI DI RIFERIMENTO	5
5.3	RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ.....	6
5.4	AZIONI CORRETTIVE	6
5.5	DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LEGGI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO, ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	6
5.6	RINTRACCIABILITÀ	6
5.7	GESTIONE COMPONENTI CON CARATTERISTICHE DI SICUREZZA "S" O SOGGETTI A REGOLAMENTAZIONE	7
5.8	DOCUMENTAZIONE (DIRETTIVA CEE 2000/53/CE) CONCERNENTE I VEICOLI A FINE VITA	7
5.9	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER FORNITORI DI MATERIA PRIMA.....	8
5.10	CONTROLLI MINIMI RICHIESTI	8
6.	OBIETTIVI ED INDICATORI.....	9
6.1	QUALITÀ DEL PRODOTTO FORNITO	9
7.	ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT).....	9

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Emesso da	Verificato da	Approvato da
6	29.06.15	Inserito § 4.6	G. Milano	M. Soldi	G. Soldi
7	21.06.16	Inserito §5.10	G. Milano	M. Soldi	G. Soldi
8	06.07.17	Modificato §5.6	G. Milano	M. Soldi	G. Soldi
9	22.11.17	Cambiata Ragione Sociale	G. Milano	M. Soldi	G. Soldi
10	14.12.20	Modificato §5.5	G. Milano	M. Soldi	L. Pretto

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 2 di 12

1. FINALITÀ

Il presente Capitolato definisce i rapporti tra Kupral S.p.a. (di seguito Kupral) e i Fornitori in merito alla qualità e all'affidabilità.

2. DEFINIZIONI

A.P.Q.P. (Advanced Product Quality Planning): metodo strutturato gestito mediante Team interfunzionali per standardizzare e garantire che il prodotto soddisfi il Cliente.

BENESTARE ALL'AVVIO DELLA FORNITURA: il rilascio del Benestare subordinato alla disponibilità della documentazione richiesta (superamento di prove e controlli).

Il Benestare è rilasciato attraverso l'applicazione del processo "PPAP".

CONCESSIONE (dopo la produzione): autorizzazione a utilizzare o rilasciare un prodotto anche se non è conforme ai requisiti specificati.

DEROGA (prima della produzione): autorizzazione, concessa prima della produzione, a scostarsi dai requisiti di un prodotto specificati in origine.

NON CONFORMITÀ: mancato soddisfacimento di un requisito.

P.P.A.P. (Production Part Approval Process): modalità che regola le attività per l'approvazione dei particolari destinati alla produzione di serie per garantire che tutti i requisiti indicati nelle specifiche di riferimento siano stati recepiti dal Fornitore.

RINTRACCIABILITÀ: capacità di risalire alla storia del prodotto dalla fase finale fino alle materie prime inserite.

3. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI

3.1 PREMESSA

I fornitori di Kupral devono mantenere le certificazioni secondo la norma ISO 9001.

Sulla base delle informazioni disponibili, Kupral si riserva di accettare le certificazioni o valutare di eseguire una visita preliminare per valutare l'efficacia del sistema qualità adottato da Fornitore. Gli strumenti adottati da Kupral sono:

- visite di approvazione preliminare;
- valutazioni del processo produttivo;
- APQP / PPAP.

3.2 VISITA PRELIMINARE

La visita preliminare formalizza l'approvazione o la disapprovazione di massima nei confronti di un potenziale Fornitore verificato per la prima volta. La valutazione è espressa in **Approvato** e **Non approvato** in base alle liste di riscontro di Kupral.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 3 di 12

3.3 VALUTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

La valutazione del Processo Produttivo si riferisce alla valutazione del livello di organizzazione del Fornitore per la produzione delle singole famiglie di prodotto.

Fa parte del processo di valutazione e selezione dei Fornitori; Kupral si riserva di eseguirla nel caso di:

- a) variazioni strutturali, organizzative e tecnologiche del Fornitore;
- b) trasferimento linee/sito di produzione;
- c) avviamento produttivo;
- d) criticità ripetute o gravi (anche singole) emerse a carico del processo/prodotto.

Il Fornitore deve comunicare preventivamente a KUPRAL il verificarsi di quanto indicato nei punti a) e b).

4. RESPONSABILITÀ NEL RAPPORTO DI FORNITURA

4.1 RESPONSABILITÀ FORNITORE

Il Fornitore è responsabile del proprio prodotto e della relativa autocertificazione.

Il Fornitore si obbliga a:

- soddisfare i requisiti del Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001;
- garantire la documentazione del processo produttivo (es. Piano di controllo);
- rendere disponibili detti documenti aggiornati e coerenti con la reale situazione di prodotto e di processo fatte salve esigenze di riservatezza;
- garantire la conformità nel tempo del prodotto in base alle specifiche tecniche;
- attuare le azioni correttive per eliminare le difettosità riscontrate da KUPRAL.

La mancata efficacia del Fornitore nella risoluzione del problema e la ripetitività di criticità del prodotto costituiscono grave inadempimento del contratto e danno diritto a KUPRAL di risolvere il contratto di fornitura.

4.2 MODIFICHE

Tutte le modifiche introdotte devono garantire il miglioramento delle caratteristiche del prodotto fornito.

Le modifiche, per essere introdotte, devono avere il Benestare scritto di Kupral, che comunque non costituisce approvazione o avvallo delle scelte tecnologiche e tecniche di esclusiva competenza e responsabilità del Fornitore. Il Fornitore deve avere un sistema di identificazione per individuare l'introduzione delle modifiche sul prodotto o processo.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 4 di 12

Il Fornitore è tenuto a segnalare a Kupral, per la prima fornitura successiva alla variazione, il prodotto modificato con la dicitura "MODIFICA" sui documenti e su ogni singolo imballo di contenimento.

Il Fornitore deve assicurare la disponibilità della relativa documentazione di prova e del piano di controllo aggiornato.

4.3 DEROGHE E CONCESSIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE

Qualora il Fornitore rilevi nei prodotti scostamenti rispetto alle specifiche tecniche, ma tali da non alterare le funzioni del prodotto, prima di proseguire la fornitura deve chiedere autorizzazione alla consegna "in deroga/concessione" a Kupral.

Nella richiesta dovrà specificare:

- il numero di disegno e la denominazione del particolare;
- le caratteristiche dello scostamento;
- il numero di pezzi oggetto dello scostamento (o durata dello stesso).

È facoltà di Kupral concedere l'autorizzazione alla consegna in deroga/concessione.

Il Fornitore rimarrà responsabile per tutti i costi indotti da attività straordinarie (ad es. gestione pratiche, selezioni, collaudi aggiuntivi, rilavorazioni, fermi linea, ecc.).

4.4 ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ KUPRAL

Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione programmata delle attrezzature consegnate da Kupral e non potrà modificarle se non per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo o del prodotto, da effettuare previa specifica autorizzazione Kupral.

4.5 ACCESSIBILITÀ PER KUPRAL

Il Fornitore deve garantire a Kupral l'accesso a:

- documentazione tecnica di prodotto e di processo;
- siti produttivi;
- laboratori;
- risultati delle prove e degli esami effettuati;
- quant'altro necessario alla valutazione del prodotto e/o processo.

4.6 REQUISITI AMBIENTALI

I prodotti e/o materiali e/o servizi e i processi utilizzati per la fabbricazione di prodotti destinati a Kupral devono essere conformi ai regolamenti/leggi applicabili in vigore nel paese di produzione e vendita. Il fornitore deve garantire la completa conformità alle

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 5 di 12

disposizioni ambientali, elettriche, elettromagnetiche, di radioattività e relative alla sicurezza del prodotto e alla salute.

Il fornitore è tenuto a effettuare azioni di formazione e informazione a favore dei propri dipendenti riguardanti gli aspetti ambientali connessi alle attività loro assegnate.

Il fornitore è tenuto a dare comunicazione a Kupral di eventuali procedimenti in corso che riguardino l'inosservanza di norme ambientali. Kupral si riserva di valutare le ricadute negative anche di immagine che tali procedimenti possono rappresentare e rivalersi conseguentemente col fornitore, fino alla risoluzione del contratto.

KUPRAL può richiedere documentazione riguardante processi o prodotti che si ritiene possano avere attinenza ecologico-ambientale e/o promuovere azioni di verifica sul campo (audit). Il fornitore deve accettare eventuali audit di seconda parte condotti da personale Kupral presso il proprio sito produttivo.

5. REQUISITI SPECIFICI DELLA FORNITURA

5.1 AUTORIZZAZIONE PER L'AVVIO DELLA FORNITURA

L'avvio della fornitura, previo Benestare da parte della Qualità KUPRAL, è subordinato a:

- conseguimento del Benestare all'avvio fornitura;
- valutazione del Processo Produttivo;
- emissione dei documenti della qualità del prodotto
- gestione del processo A.P.Q.P./ P.P.A.P. di livello 2 o maggiore se richiesto da cliente di KUPRAL e formalizzato con l'emissione del Part Submission Warrant.

Se richiesto livello 3, il fornitore, eventualmente in collaborazione con KUPRAL, deve elaborare:

- FMEA;
- piano di controllo;
- flow-chart.

In caso di mancato Benestare, il Fornitore deve definire un piano di intervento documentato, stabilendo le tempistiche di consegna di una nuova campionatura.

5.2 CAMPIONI DI RIFERIMENTO

I campioni di riferimento devono essere sottoposti a Benestare KUPRAL.

I campioni sono utilizzati da KUPRAL per il confronto di conformità del prodotto e nei casi di contestazione. Il Fornitore deve pertanto:

- sostituirli ad ogni modifica sostanziale del prodotto che impatti sul campione;
- rinnovarli nel caso di prodotti soggetti ad invecchiamento o deperibili.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 6 di 12

La campionatura è contrassegnata con codice del prodotto e data di aggiornamento e uno dei campioni è restituito al Fornitore.

5.3 RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ

KUPRAL, in base ai risultati dei controlli effettuati, segnala al Fornitore le eventuali anomalie rilevate che hanno determinato la non conformità mediante rapporto di non conformità. Il Fornitore deve dare conferma scritta a KUPRAL dei provvedimenti adottati specificando quanto riscontrato in merito a:

- causa dell'anomalia riscontrata;
- provvedimento correttivo predisposto;
- data di attuazione del provvedimento correttivo;
- provvedimenti per evitare il ripetersi dell'incidente (§5.4).

5.4 AZIONI CORRETTIVE

Per le non conformità gravi o ripetitive, il Fornitore è tenuto ad applicare la metodologia 8D che definisce le fasi da eseguire per l'attività di Problem Solving.

Il metodo 8D permette di implementare un provvedimento di contenimento transitorio sugli effetti della non conformità e successivamente di rimuovere definitivamente le cause alla radice della non conformità stessa.

Il **provvedimento di contenimento transitorio** deve essere definito e comunicato da Fornitore a KUPRAL entro 48 ore dall'apertura dell'azione correttiva.

5.5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LEGGI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO, ECOLOGIA ED AMBIENTE

Il Fornitore, all'atto della presentazione dei campioni, deve certificare la conformità dei prodotti forniti alle normative vigenti.

Il fornitore deve garantire la conformità ai regolamenti Reach e Rohs delle proprie forniture fornendo la relativa documentazione. Inoltre deve essere conforme al dispositivo legislativo USA "Dodd-Frank Act" Section 1502 (D-F Act Sec. 1502) "Conflict Minerals".

5.6 RINTRACCIABILITÀ

Il Fornitore deve avere una procedura che indichi le modalità per la rintracciabilità dei materiali e dei suoi componenti. Per i componenti e le caratteristiche oggetto di rintracciabilità il sistema deve permettere di risalire a seconda delle necessità alla data

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 7 di 12

di fabbricazione. I criteri di rintracciabilità devono essere applicati anche ai sub-fornitori.

Inoltre, per ogni pezzo recuperato con saldatura è necessaria la marcatura nella zona datario con la lettera R, mentre per quanto riguarda l'impregnazione, la marcatura sarà da fare con la lettera I, sempre nella medesima zona.

5.7 GESTIONE COMPONENTI CON CARATTERISTICHE DI SICUREZZA "S" O SOGGETTI A REGOLAMENTAZIONE

Il Fornitore deve uniformarsi alle Normative presenti e future e in particolare alle leggi o regolamentazioni che riguardano le responsabilità giuridiche per danno da prodotto difettoso (Direttiva CEE 85/374 e successiva 1999/34/CE) e sicurezza generale dei prodotti (Direttiva CEE 92/59); per l'applicazione delle suddette Direttive CEE, fare riferimento alla legislazione vigente nei diversi Paesi.

5.8 DOCUMENTAZIONE (DIRETTIVA CEE 2000/53/CE) CONCERNENTE I VEICOLI A FINE VITA

La direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso impone adeguamenti per l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'uso di sostanze pericolose, presenti nei veicoli, prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitarne il riciclaggio ed evitarne il successivo smaltimento.

La Direttiva 2000/53/CE si applica ai veicoli di categoria M1 (autovetture con 8 posti max oltre quello conducente), N1 (veicoli trasporto merci con PTT \leq 3.5 t) ed ai veicoli a motore a tre ruote.

Nell'ambito delle prescrizioni in cui la Direttiva si articola, i Fornitori sono interessati ai seguenti aspetti:

– METALLI PESANTI, su veicoli di nuova immatricolazione (Art. 4.2).

A partire da 01/07/2003 viene proibito l'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, tranne nei casi riportati nell'Allegato II della Direttiva e alle condizioni specificate.

È politica di KUPRAL l'eliminazione totale del cromo esavalente.

– SOSTANZE PERICOLOSE, sul nuovo immatricolato (Art. 8.3).

A partire da 21/04/2002, i Costruttori, entro sei mesi dall'emissione sul mercato, devono fornire le informazioni necessarie alle operazioni di trattamento, in particolare:

- a) identificazione dei diversi componenti e materiali;
- b) ubicazione di tutte le sostanze pericolose.

Per dette sostanze i Fornitori devono fare riferimento alla Direttiva 67/548/CEE e successivi emendamenti.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 8 di 12

– REIMPIEGO E RECUPERO, sul circolante (Art. 7.2).

A partire da 01/01/2006, la percentuale di reimpiego e recupero deve essere almeno l'85% in peso del veicolo, di cui minimo 80% di reimpiego e riciclo e 5% recupero energetico.

A partire da 01/01/2015, la percentuale di reimpiego e recupero deve essere almeno il 95% in peso del veicolo, di cui minimo 85% di reimpiego e riciclo e 10% recupero energetico.

Le scadenze sopraelencate sono definitive e indipendenti dalla data di recepimento da parte dei singoli Stati membri, che la Direttiva 2000/53/CE stabilisce entro il 21/04/2002.

Per essere certi di ottemperare a queste disposizioni legislative è fondamentale conoscere dettagliatamente la composizione di tutti i componenti che costituiscono l'intero veicolo, non solo per i nuovi modelli, ma per tutti i veicoli immessi sul mercato. I Fornitori sono tenuti a reperire ed inviare i dati utilizzando il programma IMDS (Internal Material Data System) che consente di gestire le informazioni sulla composizione dei componenti, da raccogliere su appositi "Data Sheet".

Tale programma è disponibile gratuitamente in Internet sul sito IMDS, previa richiesta di una password direttamente alla società EDS: pertanto, ogni Fornitore deve dotarsi di una connessione ad Internet con un qualsiasi "provider".

I Fornitori devono garantire il corretto inserimento dei dati e la rispondenza dei loro prodotti alla legislazione vigente, informando tempestivamente KUPRAL nel caso di modifica alla loro composizione.

L'invio dei "Data Sheet", debitamente compilati, è vincolante per la delibera produttiva: Assicurazione Qualità non può emettere Benestare alle forniture, se il Fornitore non attesta l'avvenuto inserimento dei dati tramite la documentazione della certificazione della qualità del prodotto fornito, debitamente compilata, per quanto concerne sia i nuovi prodotti sia quelli già in fornitura.

Il Fornitore è responsabile per ogni danno subito da KUPRAL in conseguenza di mancata ottemperanza alla legge a causa di erronea o incompleta compilazione dei "Data Sheet" da parte del Fornitore stesso.

5.9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER FORNITORI DI MATERIA PRIMA

Ogni fornitura di materia prima deve essere accompagnata da rapporto di analisi chimica con riferimento alla colata. Il rapporto deve essere redatto secondo la UNI EN ISO 10204, modello 3.1.

5.10 CONTROLLI MINIMI RICHIESTI

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 9 di 12

Per le seguenti classi merceologiche è richiesta l'esecuzione di almeno i seguenti controlli prima di spedire il prodotto a KUPRAL:

Lavorazioni meccaniche e semilavorati non automotive

- Controlli dimensionali su quote critiche
- Eventuali prove funzionali se presenti

Anime

- Verifica spessore anime
- Peso
- Integrità anima

Trattamenti termici

- Durezza HB
- Controllo visivo

Trattamenti superficiali

- Controllo visivo

Dare evidenza sul cartellino identificativo dell'avvenuto controllo con esito positivo.

6. OBIETTIVI ED INDICATORI

6.1 QUALITÀ DEL PRODOTTO FORNITO

Ai Fornitori sono assegnati obiettivi in termini di scarto e puntualità di consegna espressi in ppm (parti per milione) su base annuale.

Quando in fase di fornitura è riscontrato un componente non conforme, tutto il lotto viene trattenuto come "sospeso". Se non sussistono motivi particolari che ne richiedano l'utilizzo in concessione, il lotto è sottoposto a selezione/rilavorazione.

I costi della selezione della rilavorazione sono interamente a carico del Fornitore.

Le performance sono misurate e confrontate con gli obiettivi con frequenza trimestrale ed, eventualmente, comunicate al Fornitore.

Qualora gli indicatori di performance non dovessero rispettare gli obiettivi, il Fornitore deve realizzare i necessari piani di miglioramento comunicando le tempistiche di attuazione a KUPRAL.

Il raggiungimento o meno degli obiettivi è inoltre utilizzato per l'indice delle forniture.

7. ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

Questo accordo di riservatezza (mutual nondisclosure agreement, di seguito "NDA") è stipulato tra KUPRAL e il Fornitore relativamente a tutte le prestazioni intercorrenti fra le parti.

Ogni parte può fornire all'altra le informazioni tecniche o commerciali che desidera trattandole come riservate.

7.1 "Informazioni riservate" comprende ogni informazione fornita da una parte all'altra, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale o tramite l'osservazione di oggetti tangibili (incluso senza limitazioni documenti, prototipi, esempi, schemi e risorse tecniche) che è classificata come "riservata", "proprietaria" o con diciture simili. Ogni informazione orale deve essere considerata sempre riservata, così come informazioni riguardanti terze parti.

Il termine "informazione riservata" non include informazioni che (I) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio; (II) diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una parte all'altra tramite la non azione della parte ricevente; (III) erano già in possesso della parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti al tempo della comunicazione; (IV) sono ottenute dalla parte ricevente da una terza parte che o abbia obblighi di riservatezza; (V) sono sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti il possesso della parte ricevente; o (VI) sono richieste dalla legge alla parte ricevente, nel qual caso la parte ricevente deve tempestivamente avvisare per iscritto la parte comunicante prima di tale divulgazione, e assisterla per proteggere le informazioni dalla diffusione pubblica.

7.2 Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell'altra parte per nessuno scopo eccetto quello descritto al punto 7. Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a terze parti o agli impiegati di terze parti, eccettuato il caso in cui a tali impiegati sia necessario avere le informazioni per portare avanti gli accordi sopra menzionati. Nessuna parte può utilizzare documenti, oggetti e prototipi o parti di essi che contengano informazioni riservate dell'altra parte.

7.3 Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate dell'altra parte. Ogni parte dovrebbe utilizzare almeno quelle misure usate per i propri documenti più riservati ed assicurarsi che i suoi impiegati che hanno accesso alle informazioni riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza simile al qui presente. Nessuna parte può fare copie di informazioni riservate dell'altra parte senza avvisare l'altra parte per iscritto. Ogni parte deve riprodurre l'avviso di copyright dell'altra parte in ogni copia delle informazioni riservate di detta parte, così come l'avviso è presentato nell'originale.

7.4 La dichiarazione di annullamento di uno o più punti del presente documento non comporta l'annullamento degli altri punti.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 11 di 12

7.5 Tutti i documenti e oggetti tangibili riguardati informazioni riservate che sono state comunicate da una parte all'altra, e tutte le copie in possesso dell'altra parte, rimangono di proprietà della parte comunicante e devono essere restituite prontamente a seguito di richiesta scritta della parte comunicante.

7.6 Questo documento non implica l'acquisizione o la cessione di diritti di copyright da parte di nessuna delle parti, e non implica altresì l'acquisizione o la cessione di informazioni riservate dell'altra parte.

7.7 L'obbligo di riservatezza presentato in questo documento è da considerarsi valido fino al momento in cui tutte le informazioni riservate della parte comunicante diventano conosciute al pubblico e rese disponibili attraverso la non azione della parte ricevente.

7.8 Ogni parte prende atto che ogni violazione di questo documento può causare danni irreparabili all'altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico insieme ad altri rimedi legali.

7.9 Questo documento è stato scritto in accordo con la legge italiana. Per ogni disputa riguardate questo documento, compresa la sua violazione, termine o validità, sarà competente il Tribunale di Brescia.

Questo documento costituisce l'accordo completo tra le parti riguardo alle informazioni riservate. Le parti prendono atto di quanto finora esposto.

	CAPITOLATO DELLE FORNITURE	CAP 01 Rev.10 14.12.20
		Pagina 12 di 12

Leno, 14/12/2020

Timbro e firma Kupral S.p.a.	Timbro e firma fornitore
<p style="text-align: center;"> KUPRAL S.p.a. Via Calvisano, 30 - 25024 Leno (BS) Tel. +39 0309034794 - Fax +39 0309038394 P. IVA 00580520989 - C.F. 00831990171 </p> 	